

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo secondo quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto.

Art. 2

Materia del referendum

Può essere proposto referendum consultivo sulle materie di esclusiva competenza locale secondo quanto previsto dall'art. 39, 2° c., dello Statuto.

Art. 3

Soggetti promotori

I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto, possono essere un numero di cittadini elettori residenti in numero non inferiore a 1/20 del corpo elettorale.

Art. 4

Promozione del referendum consultivo

Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito comitato promotore formato da almeno venticinque componenti e devono presentare istanza scritta al Sindaco.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 L. 53/90, sostituito dall'art. 1 L. 130/98 ed integrato dall'art. 4, c.2, L.120/99.

A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Ovada.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

Art. 5

Ammissibilità della proposta

L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, deve essere valutata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da una commissione composta da:

- Difensore civico

- Segretario Generale
- Esperto in materie giuridiche nominato dal Sindaco secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale.
- Dell'esame composito va redatto apposito verbale.

L'ammissibilità va notificata al primo dei promotori del comitato promotore entro 10 giorni dall'espressione del giudizio.

Le proposte referendarie non accolte, a richiesta dei promotori, devono essere discusse in Consiglio Comunale quali petizioni.

Art. 6

Richiesta di referendum consultivo – raccolta firme

Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 5, la richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno 1/20 di elettori.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita, documento di riconoscimento.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme possono essere autenticate da tutti i soggetti di cui alla L. 120/99.

L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso le sedi designate.

La presentazione della richiesta di referendum consultivo, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui al 2° comma dell'art. 5.

Art. 7

Controllo della richiesta

La Commissione di cui all'art. 5 entro 30 giorni dalla presentazione del referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 8 oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità.

Art. 8

Indizione del referendum consultivo

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

La consultazione avviene in primavera per le richieste presentate dal 1 maggio al 31 ottobre dell'anno precedente e in autunno per le richieste presentate dal 1 novembre dell'anno precedente al 30 aprile dello stesso anno. In concomitanza di elezioni politiche nazionali o europee, o di referendum di carattere nazionale o regionale, detta consultazione sarà fissata al primo turno utile successivo.

Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno in cui si svolgono elezioni amministrative.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 120 giorni dalla convalida degli eletti.

Ogni attività od operazione relativa al referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale.

Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum sentito obbligatoriamente il parere della Commissione di cui all'art. 5 e il Consiglio Comunale.

Art. 9

Disciplina della votazione

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini maggiorenni e residenti.

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle strutture comunali.

Art. 10

Uffici elettorali di sezione

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco può stabilire un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Art. 11

Operazioni di voto e scrutinio

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.

Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 20.00 del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 12, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori dei referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma della Legge 120/99.

Art. 12

Ufficio elettorale centrale per il referendum

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Art. 13

Esito del referendum

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati della

consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi.

In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

Art. 14

Scheda per il referendum

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 15

Propaganda

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Art. 16

Spese

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 17

Norma transitoria

In mancanza di nomina del Difensore Civico, della Commissione fanno parte due esperti in materie giuridiche.

Art. 18
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
 - Art. 2 – Materia del referendum
 - Art. 3 – Soggetti promotori
 - Art. 4 – Promozione del referendum consultivo
 - Art. 5 – Ammissibilità della proposta
 - Art. 6 – Richiesta di referendum consultivo – raccolta firme
 - Art. 7 – Controllo della richiesta
 - Art. 8 – Indizione del referendum consultivo
 - Art. 9 – Disciplina della votazione
 - Art. 10 – Uffici elettorali di sezione
 - Art. 11 – Operazioni di voto e di scrutinio
 - Art. 12 – Ufficio elettorale centrale per il referendum
 - Art. 13 – Esito del referendum
 - Art. 14 – Scheda per il referendum
 - Art. 15 – Propaganda
 - Art. 16 – Spese
 - Art. 17 – Norma transitoria
 - Art. 18 - Norma di rinvio
-

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE

Volette _____

SI NO

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE

data _____

COMUNE DI OVADA

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO